



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 109 – 23 MARZO 2026

Riunione del 18 Marzo 2026

72.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

..omissis..: per aver, in violazione degli Artt. 2, 5 e 6 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Artt. 15 e 18 Statuto FIPAV, Art 2 R.A.T. FIPAV, Artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Artt. 1 e 6 Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati, abusato sessualmente ed assunto un comportamento violento, minaccioso ed offensivo nei confronti della tesserata ..omissis.., nonché per aver assunto comportamento gravemente diffamatorio, offensivo e minaccioso nei confronti degli organi federali, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di opinione e critica. Si contestano le aggravanti di cui all'art. 102, lett. a), b) e d), Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto con il quale il Responsabile Regionale degli Ufficiali di Gara di un Comitato Regionale Fipav, segnalava all'Ufficio della Procura federale il contegno tenuto dal sig. ..omissis.. (Arbitro di Ruolo Territoriale di un Comitato Territoriale Fipav) in occasione di un torneo autorizzato FIPAV ai danni di una collega Arbitro di Ruolo Territoriale di un Comitato Territoriale Fipav, sig.ra ..omissis...

A seguito di un'articolata attività istruttoria compendiata nell'acquisizione di una Relazione redatta dal Responsabile in loco degli arbitri sig. ..omissis.., (Arbitro Nazionale di Ruolo B e componente della Commissione Regionale Ufficiali di Gara) nonché nell'assunzione delle testimonianze rese dai alcuni tesserati, la Procura federale notificava ritualmente l'avviso di conclusione delle indagini e, in assenza



di attività difensiva da parte del prevenuto, deferiva quest'ultimo dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 18/3/2026.

Nelle more, il difensore dell'incolpato tentava un'interlocuzione con l'Ufficio della Procura federale al fine di *"concordare la sanzione per le vie brevi"* non trovando, tuttavia, adesione da parte del Procuratore federale il quale respingeva l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (*i.e.* patteggiamento con applicazione di una sospensione da ogni attività federale per mesi sei).

In data 18/3/2026, compariva dinanzi al Tribunale il sostituto Procuratore, avv. Marco Altobelli, il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato con conseguente richiesta di sanzione di mesi quindici di sospensione da ogni attività federale.

L'incolpato, comparso personalmente ed assistito dall'avv. Laura Fagotto la quale discuteva oralmente non avendo prodotto memoria difensiva, dopo aver rilasciato dichiarazioni spontanee si associava alla richiesta del proprio difensore in ordine all'emissione di un provvedimento di non luogo a sanzione e, in ogni caso in subordine, al contenimento della eventuale sanzione irrogata.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato e la gravità dello stesso merita adeguata emenda sanzionatoria.

Si contesta all'incolpato l'aver perpetrato un abuso di natura sessuale nei confronti di altra tesserata.

Nello specifico, si contesta durante un incontro conviviale tra numerosi tesserati in occasione di un torneo autorizzato FIPAV, mentre l'ufficiale di gara, sig.ra ..omissis.., era intenta a passare sotto il tavolo posto in una stanza di limitate dimensioni con un numero consistente di astanti (per evitare di far alzare tutti i presenti) il sig. ..omissis.. compiva un abuso a sfondo sessuale.

La sig.ra ..omissis.., infatti, asserisce di essere stata *"toccata sul sedere dal signor ..omissis.."* e la circostanza trova ampia conferma nelle parole del tesserato ..omissis.. il quale riferisce in ordine ad *"una pacca sul fondoschiiena"* data dall'incolpato alla sig.ra ..omissis.., in quelle della tesserata ..omissis.. *"ho visto personalmente il signor ..omissis.. abbassarsi e toccarle deliberatamente le natiche con un gesto che può essere descritto come uno schiaffetto"*, nonché in quelle del tesserato ..omissis.. *"ho visto [...] il Sig. ..omissis.. che palpeggiava in modo evidente il gluteo della Sig.ra ..omissis..."*



Il gesto, nella sua materialità, non viene smentito dal prevenuto il quale, tuttavia, tenta di giustificare il proprio contegno riferendo, in sede discussione e tramite le parole del proprio legale, di un semplice equivoco e/o malinteso anche attesa la diversa qualificazione data dalla persona offesa e dai testimoni (*i.e.* tocco, pacca, schiaffetto, palpata). Il prevenuto poi nel rilasciare una dichiarazione spontanea afferma che, avendo visto passare “*una divisa*” al di sotto di un tavolo, non avrebbe potuto consentire un tale “disonore” e quindi esso ..omissis.. avrebbe sollecitato con un colpo sul corpo la persona in divisa (non conoscendone asseritamente neanche il sesso) ad alzarsi da sotto il tavolo.

La linea difensiva appare inaccettabilmente canzonatoria del Collegio oltre che ad essere smentita dal compendio istruttorio acquisito in atti.

Il vero disonore della divisa si rinviene nel gesto compiuto dall’incolpato.

Ed invero, la tesserata attinta dal colpo ricevuto nonché i testimoni oculari confermano come il Sig. ..omissis.., intenzionalmente, abbia toccato le natiche della Collega approfittando, in modo alquanto meschino, anche dalla posizione nella quale la stessa si trovava.

Qualsiasi sia il *nomen* che voglia darsi al gesto compiuto dall’incolpato (tocco, pacca, schiaffetto, palpata) lo stesso deve essere in tutti i casi qualificato come un abuso che invade inammissibilmente la sfera intima, personale e sessuale della vittima.

La condotta del prevenuto si pone in totale distonia con il tessuto regolamentare federale (e statale) e appare ancora più incomprensibile in quanto posta in essere in un momento storico ove l’intera comunità (federale e non) dovrebbe – evidentemente solo in ipotesi - mostrare una maggiore consapevolezza in ordine alla parola “*consenso*”.

Pur non volendo richiamare i principi di diritto enunciati dal massimo organo della giurisdizione statale secondo i quali si discorre di violenza sessuale (e non di “semplice” molestia) allorquando vi sia una condotta consistente nel tocco non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, il contegno del Sig. ..omissis.. assume, se del caso, una maggiore gravità in quanto posto ai danni di una tesserata all’epoca degli eventi minorenni da parte di un tesserato che - come dallo stesso riferito in maniera autoreferenziale – “vanta” una carriera pluriennale all’interno della Federazione e che, invece, proprio per età anagrafica ed esperienza federale maturata, avrebbe dovuto essere il fulgido esempio per le nuove generazioni.

Anche gli ulteriori addebiti di cui al capo di incolpazione trovano unanime conferma nelle dichiarazioni rese dai tesserati i quali concordemente riferiscono in ordine a minacce rivolte nei confronti della Sig.ra ..omissis.. “*Io se vedo la ..omissis.. in giro la ammazzo*”, “*No io sono serio, se la vedo in giro la ammazzo*” e del comportamento gravemente diffamatorio, offensivo e minaccioso nei



confronti degli organi federali, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di opinione e critica *“Io lo metto sotto quel coglione”* (riferito al Responsabile Ufficiali di Gara Regionale) e *“Stai zitto tu che non si capisce neanche come facciano a farti arbitrare ancora in serie B che sei obeso e con un BMI scandaloso”* (riferito al Responsabile degli arbitri *“..omissis..”*).

Il complessivo contegno posto in essere dall’incolpato viola, in maniera grave, la normativa federale avendo peraltro ingenerato in altra tesserata minorenni non solo un’immediata crisi di pianto dovuta al (facilmente comprensibile) shock per l’abuso subito, ma anche un’inammissibile sensazione di timore che non può coesistere con i valori dello sport in generale e con quelli della Federazione in particolare. Le conseguenze del comportamento - da stigmatizzare – del prevenuto si rinvergono nelle parole della tesserata allorquando la stessa riferisce *“Vorrei continuare a crescere in questo ruolo, imparare e fare esperienza, senza dover rinunciare a qualcosa che amo a causa di situazioni simili. Devo potermi sentire tranquilla quando partecipo agli eventi sportivi, senza aver paura di qualcuno che vuole intimidirmi. Devo potermi fidare dei colleghi che mi circondano. Devo poter vivere la mia età con serenità.”*

Accertata, dunque, la responsabilità del tesserato e la sussistenza delle circostanze aggravanti correttamente contestate, allo stesso deve essere comminata l’emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. *..omissis..* per mesi ventiquattro.

Roma, 23 Maro 2026

Affissione all’Albo 23 Marzo 2026

F.to Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Rosi", is positioned below the typed name.